

Case no. 4 (CA Venice 13.7.70) G.A.P.A.P.

A^o Enfil award.

Facts By contract of 14 April 1967 the Austrian firm G.A.P.A.P. sold to the Italian firm Venonese 1000 cubic meters of wood (beech). One of the contract clauses provided that in case of dispute the parties would submit their controversy to the ~~Arbitral Tribunal~~ ^{Court of Arbitration} of the Vienna Community Exchange.

Venonese refused to take delivery of the goods, alleging a quality inferior to the one described in the contract. G.A.P.A.P. sold the wood for a lower price to third parties. It claimed subsequently the difference before the Court of Arbitration of the Vienna Community Exchange. On 11 March 1969 G.A.P.A.P. obtained an award in favour of it. G.A.P.A.P. asked the CA of Venice to grant enforcement on the award.

Holding The award will be enforced.

Reasoning

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza 13 luglio 1970 (^)

Presidente, Di Oreste - Consigliere Rel. Fasce - P.M., (concl.conf.)

Soc. G.A.P.A.P. KG (avv. Errera, Cevidalli) c. Veronese (contumace)

↳ default

Le sentenze emanate dal Tribunale arbitrale presso la Borsa merci di Vienna rientrano tra quelle rese da organismi permanenti di arbitrato, previsti dall'art. 1 n. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, e possono quindi essere riconosciute in Italia in base alla convenzione stessa.

La clausola compromissoria per arbitrato estero è atto di contenuto e valore negoziale, disciplinato quanto alla forma dalle leggi indicate dall'art. 26 disp.prel.cod.civ.

Può essere riconosciuta in Italia la sentenza arbitrale resa in materia contrattuale da un organismo arbitrale permanente che abbia sede in uno Stato nel quale il contratto fra le parti si è concluso e doveva avere esecuzione, in quanto tale causa non appartiene alla giurisdizione esclusiva e inderogabile del giudice italiano.

==.==.==.==

Fatto. Con atto notificato il 15 luglio 1969 la società in accomandita austriaca G.A.P.A.P. KG, corrente in Vienna, esponeva che con contratto scritto concluso in detta città il 14 aprile 1967, aveva venduto a Benito Veronese, residente a Monselice (Padova), una partita di mille metri cubi di tavole di faggio, e ciò alle condizioni ivi previste, fra cui la seguente: "Nel caso di controversie le parti si sottomettono al Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna".

La merce era stata posta a disposizione del Veronese, ma egli l'aveva rifiutata allegando una pretesa differenza nella qualità del legname.

Fatto constatare che la detta merce era, invece, della qualità pattuita, essa istante era allora stata costretta a venderla ad altri per un prezzo inferiore, così subendo varie perdite ed il relativo pregiudizio.

Con citazione notificata il 10 luglio 1968 aveva, quindi, convenuto il Veronese davanti al menzionato Tribunale arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna per ottenere il conseguente risarcimento dei danni.

(^) La massima ed il testo della sentenza appaiono così come pubblicati nella "Rivista di diritto internazionale privato e processuale" 1971, p. 406 ss. La sentenza è stata pubblicata anche in "Il diritto negli scambi internazionali" 1971, p. 517.

Il Veronese si era costituito ed era stato difeso dall'avv. Rielan di Graz.

Il detto Tribunale arbitrale, proceduto ad istruzione della causa, con sentenza 11 marzo 1969, ampiamente motivata, in parziale accoglimento della domanda attrice aveva condannato il Veronese a pagarle la somma di L. 2.183.005 con i relativi interessi e le spese.

Tale sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato.

Assumendo, quindi, che ricorrevano tutte le condizioni perché la detta sentenza arbitrale potesse essere dichiarata efficace in Italia, conveniva il Veronese davanti a questa Corte chiedendo che fosse emessa la relativa pronuncia.

Il Veronese non si costituiva ed era dichiarato contumace.

Sulle conclusioni come sopra trascritte del solo procuratore della attrice la causa, rimessa al Collegio, passava in decisione.

Diritto. L'art. 800 cod.proc.civ. prevede, come è noto, che le disposizioni concernenti la dichiarazione di efficacia nella Repubblica delle sentenze straniere si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino, oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'art. 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

La materia è poi regolata anche dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, cui l'Italia ha aderito con la legge 19 gennaio 1968 n.62, ed egualmente l'Austria il 2 maggio 1961.

In base alle disposizioni che devono così essere applicate non vi è dubbio che l'atto di cui si è chiesta la delibazione, quale sentenza arbitrale emessa all'estero fra un cittadino italiano ed uno straniero, avente per oggetto la definizione di una controversia derivante da rapporti contrattuali tra essi intercorsi, rientri fra quelli che, nel concorso delle altre condizioni prescritte, possono ottenere il riconoscimento in Italia.

Avv I(2) Ed invero, il fatto stesso che la pronuncia sia stata emessa non da arbitri nominati dalle parti, ma da un organo arbitrale preconstituito, quale il Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, non potrebbe dar luogo ad alcuna questione, disponendo il primo articolo, n. 2 della detta Convenzione: "On entend par 'sentences arbitrales' non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanentes auxquels les parties se sont soumises."

E che il detto Tribunale arbitrale costituisse, in Austria, uno dei detti organi permanenti di arbitrato risulta dal certificato in data 22 maggio 1969 del Ministero Federale della Giustizia della Repubblica austriaca.

Quanto, poi, alla competenza del suindicato Tribunale a decidere la controversia, essa trae origine dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto scritto come sopra stipulato dalle parti il 14 aprile 1967.

Né si potrebbe obiettarsi che, in ordine a tale clausola, sarebbe occorsa la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod.

civ. perché la clausola medesima ha contenuto e valore negoziale, e non processuale, per cui a norma dell'art. 26 e non 27, delle preleggi, deve trovare applicazione la legge austriaca, che non richiede la detta approvazione.

Ciò premesso, per quanto poi concerne la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 797 cod.proc.civ., deve essere osservato che, trattandosi di una controversia sorta in base a un contratto stipulato in Austria per la vendita di legname, che ivi doveva avere esecuzione, la causa non apparteneva alla giurisdizione esclusiva e inderogabile del giudice italiano che, nel caso inverso, ben avrebbe potuto conoscere di una analoga domanda.

La citazione a comparire davanti al Tribunale arbitrale per il 30 agosto 1968 è stata, poi, regolarmente notificata al Veronese il 10 luglio 1968, onde il termine assegnatogli è stato indubbiamente congruo, come è del resto confermato dal fatto che egli si è costituito con l'assistenza di un avvocato, ed ha validamente spiegato le proprie difese, in parte accolte .

L'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza arbitrale risulta dall'attestazione in data 7 maggio 1969, ivi contenuto.

Dai certificati rilasciati dai Cancellieri del Tribunale di Padova e di questa Corte poi risulta che presso i detti uffici non pendono giudizi fra le parti, e che nei loro confronti non sono state emesse sentenze, onde ben può presumersi che non esistano sentenze di giudici italiani che già abbiano deciso la stessa controversia, o che questa formi oggetto di giudizi davanti ad essi pendenti.

La sentenza arbitrale, infine, si limita a risolvere le questioni di natura contrattuale cui si è sopra accennato e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Nulla, quindi, si oppone all'accoglimento della domanda, onde altro non resta se non concludere che deve essere dichiarata l'efficacia in Italia della detta sentenza, e che a carico del Veronese devono essere poste le spese del presente giudizio.

P.Q.M., la Corte, accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara l'efficacia nella Repubblica della sentenza arbitrale emessa l'11 marzo 1969 dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna nei confronti della società in accomandita G.A.P.A.P. KG di Vienna e di Benito Veronese, e condanna quest'ultimo a rimborsare alla detta società le spese del presente giudizio...

not experte

798 CCP?

797 no.2

Tt no. 4 (CA. Venice 13.7.70. G.A.P.A.P.)

RECCIA, Station approach at 415-416.

WWW.NEUYORKCONVENTION.ORG